Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 maggio 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. 212.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Buon Gesù del comune di Olgiate Olona (Varese).

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 gennaio 1958, integrato con dichiarazione del 31 gennaio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Buon Gesù del comune di Olgiate Olona (Varese) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. 213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Vicaria autonoma della Beata Maria Vergine del Carmine, in frazione Resceto del comune di Massa (Massa Carrara).

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 30 giugno 1958, relativo alla elevazione a parrocchia della Vicaria autonoma della Beata Maria Vergine del Carmine, in frazione Resceto del comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. 214.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata Concezione, in frazione Marausa del comune di Trapani.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dell'Immacolata Concezione, in frazione Marausa del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. 215.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in frazione Agromonte del comune di Latronico (Potenza).

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 19 marzo 1957, integrato con due dichiarazioni del 25 maggio e del 6 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in frazione Agromonte del comune di Latronico (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959, n. 216.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in frazione Borgo Petilia del comune di Caltanissetta.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 13 giugno 1958, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in frazione Borgo Petilia del comune di Caltanissetta e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1959.

Attribuzione alla Regione della Valle d'Aosta, per l'esercizio finanziario 1957 1958, delle quote di tributi erariali di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO
E AD INTERIM PER IL TESORO
E PER LE FINANZE

Visto lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1957 1958;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1957-1958, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di tesoreria provinciale competente:

decimi 6,8 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;
decimi 3,4 dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 781 IV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1959
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 344 — MASSIMO

(2658)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1959.

Annullamento del decreto Ministeriale 15 ottobre 1957, concernente l'incameramento totale, in favore dell'Erario, della cauzione prestata dalla ditta Cavapa per il pagamento anticipato di merce da importare.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 24 aprile 1958, con il quale venne disposto l'incameramento totale, in favore dell'Erario, della cauzione della ditta Cavapa per il pagamento anticipato di merce da importare per il valore di $ 8.913,86;

Viste le note della Circoscrizione doganale di Genova n. 48941 del 14 giugno 1958, e n. 55150 del 25 giugno 1958, nelle quali si precisa che la merce, importata dalla ditta Cavapa per il valore complessivo di $ 8.913,86, venne svincolata il 14 ed il 16 aprile 1956 dallo spedizioniere G. B. Podestà di Genova per conto della ditta importatrice;

Vista la nota dell'Ufficio italiano dei cambi n. 37706 del 18 luglio 1958, con la quale si informa che la Banca nazionale del lavoro di Milano, invitata a versare presso la Banca d'Italia l'importo della cauzione incamerata, ha comunicato che la cauzione stessa è stata liberata in seguito alla restituzione della parte prima del benestare mod. UIC Import n. 344619 del 6 aprile 1956;

Ritenuto che il citato foglio di benestare, totalmente scaricato agli effetti doganali, è stato restituito il 29 gennaio 1958 alla rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banca d'Italia di Milano;

Ritenuto che l'importazione e lo sdoganamento della merce, per conto della ditta Cavapa, hanno avuto luogo nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e che soltanto l'insorta controversia per la classifica della merce stessa ha ritardato l'appuramento del mod. UIC Import n. 344619 del 6 aprile 1956 con le previste modalità;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il citato decreto Ministeriale 15 ottobre 1957;

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale 15 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 24 aprile 1958, con il quale era stato disposto l'incameramento totale, in favore dell'Erario, della cauzione prestata dalla ditta Cavapa per il pagamento anticipato di merce da importare per il valore di $ 8.913,86.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1959

Il Ministro: DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1959
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 146

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Lasplassas (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Lasplassas (Cagliari) venne incorporata in quella di Barumini (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Lasplassas in quello di Barumini;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 gennaio 1946, n. 497, che ha disposto che il centro di Lasplassas sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, Istituto di *credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari* e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Lasplassas (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Barumini il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Autorizzazione alla Banca mobiliare piemontese, Società per azioni, con sede in Torino, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca mobiliare piemontese, Società per azioni, con sede in Torino;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca mobiliare piemontese, Società per azioni, con sede in Torino, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 24 aprile 1959 è stato revocato il decreto Ministeriale 10 aprile 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Boldrini Adriano nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Mira, distretto notarile di Venezia.

(2636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 394, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.160.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2594)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 362, il comune di Arpino (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2595)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 389, il comune di Pietrafitta (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2596)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 374, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.590.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2597)

Autorizzazione al comune di Belvedere Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 365, il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.360.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2598)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 370, il comune di Diamante (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2599)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n 51, il comune di Zovencedo (Vicenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2600)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n 50, il comune di Cavarzere (Venezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 38 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958

(2601)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n 52, il comune di Altissimo (Vicenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 090 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2602)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 367, il comune di Casalattico (Frosinone) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2603)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 364, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 865 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2604)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 363, il comune di Ausonia (Frosinone) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 630 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2605)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 379, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 9 130 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2606)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 398, il comune di Sarsina (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 420 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2607)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n 5595/3499 in data 5 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1959 (registro n 6 Agricoltura, foglio n 97) è stata definitivamente determinata, ai sensi dell art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, in L 12 924 186,40 (lire dodicimilioninovecentoventiquattromilacentottantasei e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) nei confronti della ditta AIOSSA Maria fu Giovanni e trasferiti in proprietà all Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n 3240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4)

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 12 920 000 (dodicimilioninovecentoventimila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956 n 156

L avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge n 156, concernente la determinazione di tale indennità, e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 11 del 15 gennaio 1959

La determinazione degli interessi previsti dall art 6 della citata legge n 156, sarà disposta con successivo provvedimento

Con decreto Ministeriale n 5598/3502 in data 5 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1959 (registro n 6 Agricoltura, foglio n 103) e stata definitivamente determinata ai sensi dell art 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, in L 23 813 327,56 (lire ventitremilioniottocentotredicimilatrecentoventisette e cent 56), l indennità per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) nei confronti della ditta MACRI Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele e per esso gli eredi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n 3254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4)

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 23 810 000 (lire ventitremilioniottocentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L avviso di cui all art 5, primo comma, della citata legge n 156, concernente la determinazione di tale indennità, e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 11 del 15 gennaio 1959

La determinazione degli interessi previsti dall'art 6 della citata legge n 156, sarà disposta con successivo provvedimento.

Con decreto Ministeriale n 5601/3505 in data 5 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1959, registro n 6 Agricoltura, foglio n 104) è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art 4 primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 7.215.361,50 (lire settemilioniduecentoquin-

dicimilatrecentosessantuno e cent 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro dei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), nei confronti della ditta PELLICANO Pier Domenico fu Francesco Maria e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 4).

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell art 18 della *legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di* L 7 215 000 (lire settemilioniduecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge n 156, concernente la determinazione di tale indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1959

La determinazione degli interessi previsti dall'art 6 della citata legge n. 156, sarà disposta con successivo provvedimento

(2403)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Alicorno, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 13309, in data 10 aprile 1959, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Alicorno, con sede in Padova, deliberato dal commissario governativo dell'Ente con deliberazione n. 1 del 10 febbraio 1958

(2216)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1958 sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal comune di Gaeta, dal comune di Sperlonga e da un gruppo di proprietari di appezzamenti di terreni, capolista avv Camillo Meretti, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 17 maggio 1956 sulla fascia costiera tirrenica relativamente alla zona di Sperlonga-Gaeta-Formia.

(2435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 30 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	645,55	645 —	644,60	645,25	644,80	645,455	645,75	645,62	645,62	645 —
Fr. Sv.	143,44	143,44	143,435	143,43	143,40	143,55	143,405	143,43	143,43	143,45
Kr. D.	90,10	90,10	90,12	90,11	90,10	90,11	90,105	90,11	90,11	90,10
Kr. N.	87,20	87,19	87,19	87,21	87,175	87,22	87,20	87,21	87,21	87,20
Kr. Sv.	119,97	119,96	119,96	119,97	119,95	119,99	119,96	119,97	119,97	119,98
Fol.	164,41	164,42	164,42	164,42	164,40	164,43	164,42	164,42	164,42	164,40
Fr. B.	12,44	12,465	12,412	12,448	12,45	12,45	12,447	12,44	12,44	12,45
Fr. Fr.	126,59	126,58	126,59	126,59	126,58	126,59	126,59	126,59	126,59	126,60
Lst.	1747,85	1747,25	1747,40	1747,50	1747,25	1747,56	1747,50	1747,65	1747,65	1747,25
Dm. occ.	148,35	148,35	148,36	148,355	148,36	148,35	148,335	148,33	148,33	148,34
Scell. Austr.	23,98	23,97	23,97	23,97	23,99	23,99	23,98	23,98	23,98	23,975

Media dei titoli del 30 aprile 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,90
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 5 % 1935	100,95
Redimibile 3,50 % 1934	91,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % 1936	99,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	105,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,60
1 Franco svizzero	143,417
1 Corona danese	90,06
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	119,965
1 Fiorino olandese	164,42
1 Franco belga	12,447
100 Franchi francesi	126,592
1 Lira sterlina	1747,50
1 Marco germanico	148,345
1 Scellino austriaco	23,977

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	215798	15 —	Piatti *Maria Teresa* e Luigi fu Ettore, minori sotto la patria potestà della madre Casati Cesarina fu Pompeo, vedova Piatti, dom. a Milano	Piatti *Teresa* e Luigi fu Ettore, minori ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	723278	35 —	Vassallo *Maria Luigia* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela di Calderone Felice fu Francesco, dom. a Loano (Genova)	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc., come contro
Id.	751053	56 —	Vassallo *Maria Luisa* fu Bartolomeo, minore, ecc. come sopra	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, minore, ecc. come sopra
Id.	761812	14 —	Vassallo *Maria Luisa* fu Bartolomeo, nubile, dom. a Loano (Genova)	Vassallo *Luisa Maria* fu Bartolomeo, nubile, dom. a Loano (Genova)
P. R. 3,50 % (1934)	119421	210 —	Nuzzo *Emanuele* di Giuseppe, dom. a Salerno	Nuzzo *Angelo Emanuele* di Giuseppe, dom. a Salerno
Id.	138405	175 —	Nuzzo *Emanuele* di Giuseppe, ecc., come sopra	Come sopra
Id.	206375	210 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	816526	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	824661	255,50	Nuzzo Maria di *Emanuele* nubile, dom. a Salerno	Nuzzo Maria di *Angelo Emanuele*, nubile, dom. a Salerno
Rendita 5 % (1935)	32310	955 —	Santagostino Barbone *Caterina* fu Alessandro, moglie di Monti Carlo fu Celeste, dom. in Rosate (Milano). Vincolato per dote	Santagostino Barbone *Adele Maria Caterina* fu Alessandro, ecc., come contro
Id.	32311	550 —	Santagostino Barbone *Caterina* fu Alessandro moglie di Monti Carlo fu Celeste, dom. in Rosate (Milano)	Santagostino Barbone *Adele Maria Caterina* fu Alessandro, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1964)	1271	15.500 —	Caracciolo Ginnetti Letizia, nata a Velletri il *2* febbraio 1907, moglie di Ajroldi di Robbiate Eugenio, nato a Verona il 18 ottobre 1903, dom. in Roma	Caracciolo Ginnetti Letizia, nata a Velletri il *22* febbraio 1907, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	26577	549,50	Bonardi Margherita di Giovanni, moglie di Ratti *Giuseppe*, dom. in Alessandria. Vincolato per dote	Bonardi Margherita di Giovanni, moglie di Ratti *Carlo*, ecc., come contro
Id.	416792	1.785 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	13200	2.000 —	Mussa *Luigia* fu Evasio, moglie di Emanuele, dom. a Groppello Cairoli. Vincolato per dote	Mussa *Angela Maddalena Luigia* fu Evasio, ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	759597	126 —	Ghiso Rosa fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Scarone Caterina, ved. Ghiso *Francesco Giuseppe*, dom. a Cadibona frazione di Quiliano (Genova)	Ghiso Rosa fu *Giuseppe* minore sotto la patria potestà della madre Scarone Caterina, vedova di Ghiso *Giuseppe*, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	475655	210 —	Giudici *Carmela* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta) Vincolato per dote, con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmelina* fu Giuseppe, vedova di Giudici Paolo Emilio, dom. a Mussomeli	Giudici *Carmelina* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmela*, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	478018	1.190 —	Giudici *Carmela* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote, con usufrutto a Mistretta Carmela fu Giuseppe, vedova di Giudici Paolo Emilio, dom. a Mussomeli	Giudici *Carmelina* fu Paolo Emilio, moglie di Mistretta Antonino, dom. a Mussomeli (Caltanissetta). Vincolato per dote con usufrutto vitalizio a Mistretta *Carmela*, ecc., come contro
Id.	379502	105 —	Bruno Margherita fu Matteo, moglie di Girotto Mario, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio ad Autretti *Benedetto* fu Antonio dom. a Cuneo	Come contro con usufrutto vitalizio ad Autretti *Giuseppe Bartolomeo Benedetto* fu Antonio, dom. a Cuneo
Cons. 3,50 % (1906)	821233	70 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	272252	25.000 —	Marocco Maria, nubile, nata a Caiazzo (Caserta) il 23 settembre 1889 ed ivi domiciliata	Marocco Maria, nubile, nata a Caiazzo (Caserta) il 22 settembre 1889 ed ivi domiciliata
Cons. 3,50 % (1906)	185672	350 —	Varese *Felicina* fu Giuseppe, minore, moglie di Bertero Andrea, dom. in Cigliano (Novara). Vincolato per dote	Varese *Rosa Giovanna Felicita* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Id.	185673	245 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	304028	56 —	*Pesce* Luigi di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mallare (Genova)	*Pescio* Luigi di Francesco, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 10 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato la smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1968:

1) n. 369517 . . . di L. 100.000
» 369518 » » 100.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Bologna e denunciati smarriti dal sig. Busacca Salvatore, nato a San Piero Patti il 26 giugno 1895 e domiciliato a Bologna in via Bellacosta n. 14;

2) n. 257237 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/5144721 al n. 7/5144740) di L. 100.000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciato smarrito dal sig. Pourcel Pietro Giuseppe, nato a Cesana Torinese il 18 aprile 1895 e ivi domiciliato in via Carlo Ailliaud n. 10;

3) n. 24704 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/7247031 al n. 7/7247040) di L. 50.000
» 44274 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal n. 7/885461 al n. 7/885480) » » 100.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Como e denunciati distrutti dal sig. Bernasconi Luigi, nato a Villaguardia il 18 settembre 1932 e domiciliato in Olgiate Comasco (Como).

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 15 aprile 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(2410)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gela. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1959, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 15 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 6 agosto 1953, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato un'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Gela avente la superficie di mq. 9.220,62 riportata in catasto ai fogli di mappa numeri 185 e 189 del comune di Gela nel senso che l'area citata nel decreto stesso ha una superficie di mq. 9.125,67.

(2634)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 marzo 1938, n. 3288/R/Gab., con cui al sig. Geiger Giovanni, nato a Mezzaselva il 22 marzo 1914, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cavallaro;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 febbraio 1959 dal sig. Cavallaro Giovanni, figlio del predetto in atto residente a Lagundo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vive Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 marzo 1938, numero 3288/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Cavallaro Giovanni, nato a Bressanone il 4 giugno 1937, e residente a Lagundo viene ripristinato nella forma tedesca di Geiger.

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2044)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Petejan Gabriele;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Petejan Gabriele nato a Merna (ora Jugoslavia) l'8 marzo 1909, residente a Monfalcone via 1° Maggio, 117, di condizione autista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Petejan in Peteani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Frandolic Sofia, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 26 giugno 1911 ed alle figlie Petejan Aurelia in Boscarol, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 31 marzo 1935 e Petejan Gabriella, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) il 14 luglio 1941.

Gorizia, addì 13 aprile 1959

Il prefetto: NITRI

(2357)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente la riserva dei posti agli aiuti ed agli assistenti universitari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto 2 aprile 1957 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 310/20200.A., con il quale sono stati fissati i programmi di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttive tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sei dei posti suddetti sono riservati agli aiuti ed agli assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, numero 2241.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina e chirurgia;

B) abilitazione all'esercizio professionale;

C) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età, previste dal successivo art. 3;

D) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) godimento dei diritti politici;

F) buona condotta;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Non possono, altresì, essere ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Limiti di età.

Per partecipare al concorso, i candidati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi tra di loro purchè complessivamente non superino il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invaldi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1913, n. 1491; gli invalidi per servizio sono esclusi dal beneficio suddetto, anche se affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) la condizione del limite di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aereonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisiorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

11) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

12) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e dichiarare, altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione

dei precedenti rapporti di pubblico impiego, si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*, dell'art 2 del presente decreto.

Art 5

Presentazione dei documenti.

I candidati, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dal successivo art 7

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art 6, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, i particolari documenti elencati nell'art 8.

Art 6

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 5 i seguenti documenti

A) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art 2 per l ammissione al concorso

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso,

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo,

C) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

D) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti he il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva.

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 5:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti o quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da lire 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art 5 con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio:
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) estratto dell'atto di nascita,
5) un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 7.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 5 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100.

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 2700/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1945, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4. 5 e 6 novembre 1953 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1948, n 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1942, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israeletica.

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art 5, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art 5.

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Unversità od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indichera i motivi della cessazione,

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dalla comunicazione di cui al terzo comma del precedente art 5, su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio,

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare

Art 8.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente,

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami;

Alla Commissione esaminatrice verranno aggregati uno o più insegnanti per le lingue estere in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene

Un funzionario amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione

Art. 9.

Prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciasuna di esse

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a cinque per la lingua o le lingue estere che, oltre a quella di obbligo, il candidato abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare o scrivere correntemente.

Art 10

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici, dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nel ruolo dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il Ministro: MONALDI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1959
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 376. — MASSIMO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Igiene generale e speciale*:

a) Igiene generale.

suolo. configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati Struttura meccanica Aria del suolo Acque freatiche. Temperatura Inquinamento e auto-depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna,

acqua· captazione delle acque Criteri per il giudizio di potabilità Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque Difesa dallo inquinamento delle acque superficiali e profonde,

aria. fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene Inquinamento dell'aria Nozioni di climatologia. Acclimatazione,

abitazione: scelta e preparazione del terreno Mezzi di lotta contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione, per singole famiglie e collettività Ventilazione naturale ed artificiale, riscaldamento e raffreddamento Illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto sistema di fognature e loro valore igienico Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale Smaltimento dei materiali di rifiuto. Controllo e dispersione degli elementi radioattivi,

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari. Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti,

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico

b) Igiene speciale:

igiene rurale case rurali Alimentazione degli agricoltori Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino Bonifiche agricole,

igiene urbana risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana Macelli pescherie, mercati Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografici ed altri locali di pubblico convegno Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria,

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto Allattamento naturale, artificiale e misto Surrogati del latte Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia,

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche Orari scolastici e fatica mentale Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport,

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici,

igiene ospedaliera· carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi Compiti del l'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato Igiene carceraria (edifici per carcerati);

igiene dei trasporti igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti Profilassi delle malattie infettive a bordo Ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

a) generalità sulle malattie infettive, Epidemie e endemie Focolai di endemicità Fonti di infezioni Veicoli Meccanismo dall'azione patogena dei germi Predisposizione individuale Aspetti vari e natura della immunità Fattori sociali Disinfezioni e disinfestazione Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive,

b) etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive influenza, epatite epidemica, febbre gialla mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes zoster e varicella, vaiuolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi e ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica resipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da stafilococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio esamatico, tetano difterite morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarmiosi,

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi da sanatori, la schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie

3) *lingua estera*:

traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue francese, tedesco o inglese (prova obbligatoria) e in una eventuale altra lingua a scelta del candidato (prova facoltativa). Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE

1) Di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile,

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie,

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina mais, olii, vini, alcool) e alla salubrietà delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

PROVE ORALI

Oltre le materie delle prove scritte, comprendono:

1) statistica e demografia:

a) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico, rette interpolate, indici di variabilità, valori segnaletici dei rapporti fra vari

fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione), prove di significatività, rappresentazioni grafiche),

b) stato e movimento della popolazione · censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità):

le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna),

tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità,

2) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica

3) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa prescelta dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L 200 al

Ministero della sanità - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . provincia . . il . . residente in . via . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame a sedici posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all aumento dei limiti di eta ai sensi dell'art 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che da diritto all aumento del limiti)

Il sottoscritto dichiara

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . presso l'Università di

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data .
presso (o dall) l'Università di . . . . . .,

3) di essere cittadino italiano,

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .,

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ,

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato, (oppure di essere dipendente dal Ministero . . in qualità di . in servizio a presso . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . in qualità di . . e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . . .

(Firma) . . . .

N B — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . impegnadosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700. Per i dipendenti dello Stato e sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2256)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Revoca dei concorsi a trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova, a cinquantasei posti di capo ufficio statistica in prova e a ventiquattro posti di capo ragioniere in prova nei ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1954, registro n 7, foglio n 87, con il quale e stato bandito il concorso per esami e per titoli a trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 10° - gruppo *A*),

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1954, registro n 7, foglio n. 249, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a cinquatasei posti di capo ufficio statistica in prova nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 11° - gruppo *A*),

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1954, registro n 7, foglio n 86, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a ventiquattro posti di capo ragioniere in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 11° - gruppo *B*),

Considerato che è stato predisposto un disegno di legge contenente norme relative alla riforma degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Ritenuta la necessità di soprassedere all'espletamento dei concorsi di cui trattasi, in attesa della riforma predetta;

Decreta:

I decreti Ministeriali, nelle premesse citati, con i quali sono stati banditi concorsi, rispettivamente, per trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10° - gruppo *A*), per cinquantasei posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11° - gruppo *A*) e per ventiquattro posti di capo ragioniere in prova (grado 11° - gruppo *B*) nei ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, sono revocati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1959
Registro n. 1, *foglio n.* 283

(2507)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 11 del decreto Ministeriale 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1958, registro n 4, foglio n 10, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 236 del 30 settembre 1958;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 20 giugno 1958, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 giugno 1959.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1959
Registro n. 2, *foglio n* 99

(2677)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1958 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 14 aprile 1959, pubblica il decreto Ministeriale 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1958, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 67, che approva la graduatoria del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958.

(2508)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 6452 e 6453, del 12 febbraio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, e disposta la assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che l'ostetrica Gnani Pasquina, vincitrice della condotta ostetrica di Portocannone, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Accorsi Ebe è assegnata alla condotta ostetrica di Portocannone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 2 aprile 1959

Il prefetto: ERRICHELLI

(2450)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale, vacanti in provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3493 in data 5 febbraio 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi, tra i Comuni di:

Gavorrano, con Follonica e Castiglione della Pescaia;
Massa Marittima, con Montieri;
Manciano, con Magliano e Scansano;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Consorzi predetti;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui Concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario consorziale, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Di Paola dott. Nicola, vice prefetto.

Membri:

Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Tizzano prof. dott. Antonio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Siena,
Marcolongo prof. dott. Ferdinando, direttore della clinica medica dell'Università di Siena,
Nisi dott. Gino, ufficiale sanitario del comune di Grosseto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Guido Sorvino funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Grosseto, ed all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 22 aprile 1959

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2521)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.